

29 febbraio 1843

148

Udienza tenuta dalla Gran Corte Civile residente in Trani oggi giorno venti febbraio mille ottocento

21 febbraio 1843

Presenti signori

Antonio Cannavina Cons. Presidente

Giuseppe Simonelli Giud. Con. di pace di presid. di G. C. C.

Stefano Morilli

Carlo Longo

Gabriele Coladomenico

Giuseppe Filippone

Giuseppe del Piano

Luigi D. Pasquale Tannacone

Pro. Gen. del Re

Procuratore

Giuseppe

quaranta tre. Nella causa iscritta a ruolo generale

di D. 1843.

Tra D. Cronzio Affarano, D. Gio. canni, D. Maria Teresa, D. Maria Madia figli di D. Andrea Affarano, D. Andrea D. Anna, D. Rosa, e D. Cheukina Affarano figli di Francesco, che fu figlio di D. Andrea, D. Giovanni Palmicani figlio di D. Clementina, che fu figlia dello stesso D. Andrea Affarano seniore, appellati di Castellana patronati dal signor D. Michele Quercia.

Milo Giangrande tutore dei figli minori

Adi 20. 1848. Si è celebrato il giudizio
al tribunale, sopra l'istanza del detto D. al
no. 12357 lib. 3, vol. 332. fol. 510: cap.
29. no. 5757. Giud. di 8. = 8.00
per 20 moti di diff. e l'ho scritto

del fu D. Donato Lanzillotta, nonno
D. Giuseppe, e D. Paola Lanzillotta, co-
dova di D. Roberto, Normavechia
proprietarii, domiciliati i primi due
in Castellana e l'altra in Oglio di
Ostuni appellanti patrocinati da
D. Carlo Sorio

La commissione del Santissimo Sa-
cramento di Castellana, e suoi rappre-
sentanti appellata patrocinata
da D. Giambattista Pascale.
Fu continuazione delle udienze del
tre etre dei dell'andante.

La Gran Corte Civile ha esaminato
le seguenti quistioni.

1. Cui luogo a riasunzione d'istanza
ed a domanda di termine per la
divisione della divisione del
nate misto dei 30. Novembre 1848
2. Andrea Alfano nel 1848
procuratore della Cappella del Sa-
cramento di Castellana, se
persona legittima ad esprimere
ostinere i capitali?

Numero 13
lib. 35
come per gli usi
Gloria
Giuseppe

13 foglio 34
29 foglio 34
1843

Donato Lanzillotta, non
D. Paola Lanzillotta
Roberto, Norma vecchia
domiciliati in prima
l'altra in Capua
patrocinati

ione del Santissimo
Castellana, e suoi rapp
appellata patrocinata
battista Pascale.

zione delle udienze
dei dell'andante.
te Civile ha esaminato
nti quistioni.

o a riassunzione di
manda di termini
ne della divisione del
ito dei 30 Novembre
i Affarano nel 1792
tori della Cappella del
gramento di Castellana
a legittima ad
i capitali?

Corraio
D. David

3.° Capitale nascente dall'istrumen-
to dei 30 novembre 1754 fu real-
mente restituito, ed indi reinvesti-
to a favore della Cappella summen-
tovata?

4.° Si sarebbe prescrizione a pro della
medesima Cappella nel suo dritto
di esigere gli interessi in annui du-
cati 13. 65, dopo la dichiarata non
interrotta esazione esazione dal 18-
04 al 1829 epoca dell'istituto qui-

5.° Che per le spese?

Sulle proposte quistioni.
Visti gli atti correlativi.
Visti gli articoli 1713, delle Leggi Civi-
li e 222, 318, 535, delle Leggi
di ritorno che la legge 63 Digesti
de proc. et defentioibus, e gli artico-
li 287, e 288 del regolamento.
Considerando che il giudizio desi-

chiavar riassunto in persona de
gli eredi Alfaraio divenuti maggio
ri nel corso del medesimo.

Considerando che la causa è in grado di
decisione, quando le aringhe sono inu
minuate e queste si hanno per inu
minuate, quando le conclusioni sono
proposte all'udienza in contraddizio

ne delle parti.

Considerando che anche post conclusionum
può aver luogo la comunicazione
dei documenti influenti nella decisio
ne della causa, purchè i giudici non
ancora s'iansi riuniti per deciderla e la
notizia di qui non si abbia per altre
vie. Ma nella specie l'istrumento
del 23 settembre 1812 parla espresse
mente degli stati di cui si menzionò
nella decisione del Tribunale misto del
30 novembre 1805. Dunque è regola
mente fatta la comunicazione di
tale decisione ed è inutile il chiesto
mine tanto per esaminare la verità
della decisione, e dello stato di cui si parla
1805 quanto per vagliare la forza dei

Novari
Gianvelli Serio

riassunto in persona di
 di Alfano divenuti maggio
 ro del medesimo.
 ando che la causa è in grado
 quando le parti sono in
 e queste si hanno per
 te, quando le condizioni
 dall'udienza in contraddi
 parte.
 ando che anche per i
 luogo la comunicazione
 menti influenti nella
 causa, purché i giudici
 siano in grado di
 di qui non si abbia per
 Ma nella specie l'istrumento
 settembre 1812 porta
 degli stati di successione
 sione del Tribunale
 mbre 1815. Dunque i
 fatta la comunicazione
 rione ed è inutile il
 tanto per cominciare
 sione, e delle stati di
 tanto per spiegare la

quattro febbraio 1843
 successore, della di cui esistenza non
 può provarsi.
 Considerando che l'Alfano nel 1791 fu
 procuratore della Cappella del Santissi-
 mo Sacramento di Castellana. Il che
 scorge dall'istrumento dei 22 Maggio
 1791 e dal verbale dei 27 Giugno 1833.
 Ma nel fu un libera, siccome limpida-
 mente emerge dall'altro istrumento de
 3 novembre 1754, il quale impresso all'
 Alfano la qualità di semplice procura-
 tore di detta Cappella per ammini-
 strarne la rendita. In conseguenza
 non essendo quel tale istrumento ac-
 cordato altra facoltà che quella di in-
 gner i soli frutti ed interessi e forza
 concludere che per la massima indu-
 sic unius exclusio alterius non aveva
 l'altra di ritirare il capitale di ducati
 135 rappresentato dalla Cappella un-
 tro Giacomo Lanzetta e di far causa
 i suoi nipoti Donato, Giuseppe e Paolo

Novari
 1843

quali eredi di loro padre Giovanni e di
loro zio Santo Lanzellotti in virtù dell'
strumento dell'1754, e nel medesimo istru-
mento si convenne che in caso di morte
zione fosse tenuta la Cappellaria ritua-
vendere con pubblico istrumento, e
promessa la evizione da parte di
Cio che esclude la facoltà di ritirarsi.
Considerando che la voce ritirarsi non ha
na che alienazione, e distruzione del capi-
tali. Chi vuole di porre di una cosa è ne-
cessario che ne sia proprietario a pre-
scindere dall'osservazioni che per pa-
garsi validamente, il pagamento de-
farsi al creditore o a persona autoriz-
ta a riceverlo ed il pagamento fatto a chi
non ha facoltà di riceverlo per credito-
re, allora è valido, quando costui lo rice-
va o ne profitta nel noto principio
*habito actum quidem tempore rep-
tar, sed retro trahitur ad ipsum tem-
pus facti.* —

Considerando che l'istrumento del 1754
mostra di essersi pagato il capitale
suddetto da Santo Lanzellotti all'1754

Procurator
Santo Lanzellotti

Li quattro Febbrajo 1865

no non autorizzato dalla Cappella, la quale non ha mia ratificato un tal pagamento, ne ha mai dichiarato di volerne profittare, essendo contenta di esigere gli annui interessi dagli eredi Lanzolotti sino all'istituzione del giudizio, come da costoro si confessa coll'atto del 1. Settembre 1822.

Considerando che per la triplice mancanza di autorizzazione aritran il capitale suriferito di ratifica e di dichiarazione di volerne profittare l'Alferani mal fece in ritrarlo, perche agi contro lo stipulato del 1754 contro il disposto nella legge 63. Digesti, libro 2. titol 3. così espressa, procurator totorum bonorum, cui res administrandas mandatas sunt, res Domini neque mobiles neque immobilis sine speciali Domini mandato alienare potest, nisi fructus, aut usus res, quae facile corrumpi possunt.

Considerando che in parte

Horrovius
Pianellaccio

... gli strumenti del 1751, 1752 e quelle di divisione del 24. Giugno 1817 fatta tra i coeredi Lanzillotti i quali trapassati ereditari novera con il corso usurpativo di ducati 195 imposto da Giacomo Lanzillotti loro avo sui suoi beni a pie della Cappella del Santissimo Sacramento di Castellana per l'annua rendita di ducati 13, 65 -

Considerando che siffatto diritto pare per razione ricevuta dal ruolo reso esistente nel 30. Novembre 1826, e della prescrizione mal invocata dal Lanzillotti nell'atto del 4. Aprile 1831, per cui gli stessi eredi Lanzillotti hanno confessato la non interrotta esazione fatta dalla Cappella dal 3. Novembre 1751, sino al 1. Settembre 1829 la Cappella invocò nel suo interesse l'opposizione del 21. Agosto 1839 e 21. Settembre 1840. Il tutto in virtù di 30 anni di prescrizione.

[Faint handwritten notes in the top right corner, possibly including the name 'Lanzillotti']

Procuratore
Gennaro Succio

C

13
29
34
li quattro febbraio 1843

Coppo a spiegare la inesistenza
delle ragioni di Lanzelletti ed il be-
neficio della prescrizione trentenaria
inpartito dalla loro negligenza alla
Cappella ai sensi dell'articolo 2168
delle Leggi Civili.

Uomini
Giuseppe Succio

Considerando che l'istrumento dei
23 Settembre 1812 non contiene l'uti-
le versione del capitale ritirato, per-
che riguarda il debito dell'Alfano
inducati 248 nascenti dagli stati
disussi del 1797. Ed è ciò tanto ve-
ro che la decisione del Tribunale misto
del 30 novembre 1805 dimostra di insi-
stere in quell'epoca non solo il capitale
della Cappella, ma ancora quelli di Fran-
cesco Mastromattei e Don Andrea Alfano.
E che prova ad evidenza che sono tre
diversi capitali e fatto riflesso al certifi-
cato dell'archivario della Cappella dei
19 Maggio 1841 non può affatto dubitar-
si della inesistenza dell'utile corrente.

all'induzione del 30 Ottobre 1778
perchè non parla del debito di Lanzel-
lotti ed è fatta in tempo di crisi per
colosa, in cui finalmente la forza è su-
stituita alla giustizia. —

Considerando che per le premesse le depo-
sizioni dei testimoni Antonio Longo
Giuseppe Longo, Michele Santalò, Tomma-
so Manenti e Giovanni Ma. si sono in-
credibili per essere contrarie al contenuto
nell'istrumento del 1774 e nell'articolo 370
delle leggi di rito.

Considerando che la ricerca dei testimoni
suddetti ha un legale appoggio, ma non
colpisce il detto testimone di soprano
Pasbarro la cui deposizione nulla
mette in essere per essere testimone di
semplice udito. —

Considerando che gli eredi Lanzelotti
suo ombono in faccia alla Cappella e
gli eredi Tfarano suo ombono in faccia
ai primi. —

Per tali motivi.

La Gran Corte Civile inter il Signor Cava

se non altro generale del qual qua-
le ha chiesto rigettarsi gli appelli di
Farano e Lanrellotta **proquando** definiti-
vamente dichiara riassunto il giudi-
zio di cui si tratta, e spiegando le pro-
videnze riservate con le sue preceden-
ti **deyioni** rigetta gli appelli in nome ed or-
dina la esecuzione dell'appellata senten-
za.

Fa salvo agli eredi e affarano le ragioni che
mai loro potessero competere contro chi;
e come per Legge.

Condanna le parti difese dal Signor So-
ria alle spese del presente giudizio di
appello in favore della Cappella del
Santissimo Sacramento di Castellana;
e le parti difese dal Signor Quercia alle
spese egualmente dello stesso giudizio
di appello in favore di quelle difese
dal Signor Soria liquidate tutte dal
Cancelliere in ducento **settantino**; e qua-
ra **settanta** e quelle a favore della parte di
Farano dal Sr. Pagani; **in duplo** il **regio** della **quedij**
Condanna poi tutti gli appellanti al-
la multa di cartini 24 a favore dell'

Nella liquidazione non è imputato
compenso all'avvocato qual era per
avuto.

Fornire
per me all' socio

August 21/18
Bozzi

12355

Atto di liquidazione del 18/18
L. 18/18/18
ad p. d. liquidazione 1.20

[Signature]

[Faint handwritten notes]